

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

OGGETTO	La legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità 2017, ha apportato importanti modifiche al Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo 2017. E' stato raddoppiato il credito riconosciuto alle imprese, che passa dal 25% al 50% e va applicato a tutte le tipologie di spese in R&S che erano già state previste dalla normativa. Innalzato inoltre l'importo del credito d'imposta massimo per beneficiario, che passa da 5 a 20 milioni di euro. Prorogata anche di un anno la validità dell'agevolazione fiscale alle imprese, che è valido fino all'anno d'imposta 2020. Tra le spese ammissibili tutte quelle relative al personale tecnico e altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Novità riguardano anche le imprese non residenti, che siano prive di una stabile organizzazione nel territorio italiano.
DESTINATARI	Tutte le imprese senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile.
NOVITA'	La legge di Bilancio per il 2017, ai commi 15 e 16, interviene in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Le principali modifiche apportate in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardano: A) L'innalzamento del credito d'imposta incrementale dal 25% al 50% da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4 dell'articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145; B) Il riconoscimento del credito d'imposta ad un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un'impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, l'innalzamento del credito d'imposta massimo concedibile per beneficiario a 20 milioni di euro; viene, inoltre, superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato. Inoltre, al comma 16 si stabilisce che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, al periodo d'imposta 2017. La lettera a) del comma 15 della legge di Bilancio 2017 prevede che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo <u>sia riconosciuto nella misura unica del 50% e non più del 25%</u> delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, allo stesso tempo, la proroga di un anno e quindi facendo valere il beneficio fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
ATTIVITÀ' DI RICERCA E SVILUPPO	Come abbiamo visto la legge di Stabilità 2017 ha previsto l'innalzamento del credito d'imposta incrementale dal 25% al 50% da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Attività escluse: il comma 5, dell'art. 3, stabilisce che non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AMMISSIBILI

Per quali spese spetta il credito di imposta per attività di R&S nel 2017 è stabilito dall'art. 3 comma 6 del Decreto, come modificato dalla legge di Stabilità 2015 e dalla legge di Bilancio 2017:

personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; quindi non più necessario che il personale sia in possesso di "un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative

	di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
MASSIMO E MINIMO ANNUALE	L'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, al comma 3, stabiliva che: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000". La legge di Bilancio, al comma 15, lettera c), innalza il beneficio massimo annuale riconoscibile ad ogni beneficiario a 20 milioni di euro. Quindi, l'importo massimo del beneficio annuale riconoscibile per ciascun beneficiario passa dai precedenti 5 milioni di euro a 20 milioni di euro. Mentre l'importo minimo è di 30 mila euro.
SPESE PER IL PERSONALE TECNICO	Alla lettera d) del comma 15 della legge di Bilancio viene modificato il comma 6, lettera a) dell'art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale intervento ha il fine di ammettere a godere del credito d'imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato, sia tecnico. Quindi viene superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato. Infatti, secondo la norma precedente in materia di credito d'imposta per attività di R&S, ai fini della determinazione del credito d'imposta erano ammissibili solo le spese relative al "personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo" escludendo quindi le spese per il personale tecnico impiegato in ricerca e sviluppo, che invece ora sono ammesse. Inoltre, alla lettera e), si abroga il comma 7 del più volte citato art. 3 decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145. Tale comma prevedeva che: per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spettava nella misura del 50% delle spese stesse.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 5 del 27 febbraio 2017.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.